



**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 264 DEL 30/03/2023

Proposta n. 284 del 28/03/2023

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE ASL SASSARI

Dott. Flavio Sensi

OGGETTO: Concessione congedo straordinario retribuito per assistenza ai familiari disabili ai sensi dell'art. 42 comma 5 D.lgs 151/2001

Dipendente matr. 50723

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Eleonora Tocco	
Il Responsabile del Procedimento	Dott. Dario Cuccuru	

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N° 1 DI SASSARI

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31 agosto 2021, con la quale è stato approvato il Piano preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei Servizi Sanitari;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio – Sanitaria Locale n.1 di Sassari;

VISTA la deliberazione n. 80 del 09 marzo 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con la quale è stato nominato il Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina quale Direttore Sanitario dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari;

VISTA la Deliberazione n. 629 del 7/12/2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari con la quale è stato conferito al Dott. Mario Giovanni Altana l’incarico di Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con decorrenza dal 15/12/2022 per la durata di anni 3, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione n.506 del 18/10/2022 del Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Anna Rosa Negri l’incarico di Direttore dei Servizi Socio Sanitari;

RICHIAMATA, inoltre, la Deliberazione n. 177 del 06/05/2022 con la quale sono stati differiti i termini di scadenza del contratto di attribuzione dell’incarico del suindicato Direttore Sanitario dell’ASL n° 1 di Sassari, di ulteriori trenta giorni, a decorrere dal 08/05/2022 e la delibera n. 226 del 1.06.2022 con cui il citato contratto di conferimento dell’incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n° 1 di Sassari al Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina è differito fino all’ 8.03.2025;

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR 11/09/2020 e ss.mm.ii. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Regionale della Salute (ARES);

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di *(Riordino della Disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e*

Diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

VISTO l'art 80 comma 2 della Legge 23 Dicembre 2000 n. 388 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

VISTO l'art 42 commi 5-6 del D.lgs. 26 Marzo 2001 n.151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art.15 della Legge 8 Marzo 2000 n. 53;

VISTO l'art 4 D.lgs. 18 Luglio 2011 n.119 "Attuazione dell'art. 23 della legge 4 novembre 2010 n. 183 recante delega del Governo della normativa in materia di congedi aspettative e permessi";

PREMESSO che:

L'art. 42 comma 5 del D.lgs. 151/2001 come sostituito dall'art. 4 D.lgs. 18 Luglio 2011 n.119, nel richiamare le precedenti disposizioni di cui all'art. All'art. 80 comma 2 della legge n. 388/2000, all'art 4 comma 2 della legge 53/2000, prevede che il lavoratore dipendente possa fruire a domanda di un congedo retribuito per un massimo di 2 anni, in modo continuativo frazionato nell'arco della vita lavorativa per assistere persone disabili con handicap grave, per le quali è stata accertata, ai sensi dell'art 4 della Legge 104/1992, la situazione di gravità contemplata dall'art 3 comma 3 della medesima norma;

PREMESSO inoltre che i soggetti aventi diritto a fruire del congedo straordinario retribuito per assistere un familiare in stato di disabilità grave sono:

- i genitori anche adottivi o affidatari del disabile, in caso di mancanza decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
- i figli conviventi con genitori disabili, qualora il coniuge il padre o la madre anche adottivi del disabile siano mancanti ovvero affetti da patologie invalidanti;
- i fratelli o le sorelle conviventi con il disabile qualora il coniuge convivente, i figli della persona da assistere siano mancanti deceduti o affetti da patologie invalidanti;

CONSIDERATO che:

il predetto ordine è tassativo ed esclusivo nel senso che la presenza del nucleo familiare di un disabile o di un congiunto appartenente al grado più elevato di priorità esclude necessariamente tutti i beneficiari di grado inferiore;
durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità pari all'ultima retribuzione corrispondente alle voci fisse e continuative del trattamento il periodo medesimo è coperto da una contribuzione figurativa;
l'indennità al lordo della relativa contribuzione spetta fino ad un importo massimo rivalutato annualmente;

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n° 1 di Sassari dal 30/03/2023 al 14/03/2023

Il Direttore del Servizio (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa _____